

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1452

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**  
(DINI)

e dal **Ministro dell'interno**  
(BRANCACCIO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
(MANCUSO)

e col **Ministro per le riforme istituzionali**  
(MOTZO)

(V. Stampato Camera n. 2102)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 marzo 1995*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo  
svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle  
regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative  
della primavera del 1995

---

**INDICE**

Disegno di legge .....	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 6

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N. 50

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“*d*) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti”».

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE  
E TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995.*

---

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che tale legge dispone che le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 abbiano luogo contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, eletti il 6 maggio 1990;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonchè l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, e di prevedere norme di raccordo con i nuovi termini introdotti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per le riforme istituzionali;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo  
dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni  
amministrative della primavera del 1995**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.

2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.

#### Articolo 2.

1. Le schede di votazione per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A e B.

#### Articolo 3.

1. In deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per le forniture di beni e servizi occorrenti per



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

## Articolo 1.

*Identico.*

## Articolo 1-bis.

1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è ridotto alla metà.

2. La lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d*) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti».

## Articolo 2.

*Identico.*

## Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'organizzazione delle elezioni regionali, da svolgersi nella primavera del 1995, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere a trattativa privata.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1995.

SCÀLFARO

DINI - BRANCACCIO - MANCUSO -  
MOTZO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**TABELLA A**

*(prevista dall'articolo 2, comma 1)*

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI  
A STATUTO NORMALE**

*Identica.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

Segue: TABELLA A

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali; la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del capolista della lista regionale collegata con, accanto a destra, il contrassegno ovvero i contrassegni della medesima lista regionale, collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali.

La lista provinciale e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre a destra del nome e cognome del capolista della lista regionale debbono essere contenuti nello stesso spazio.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del capolista regionale ed il contrassegno od i contrassegni delle liste regionali, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale. I contrassegni delle liste regionali a destra del nome e cognome del capolista regionale sono disposti nella stessa sequenza determinata dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda dev'essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della regione a statuto normale, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

*Segue: TABELLA A*

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA B  
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE**  
DEL .....  
(Indicazione della Regione o della Provincia)  
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE  
DI .....  
(Indicazione della Provincia)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

PRIMA DELLO SCRUTATORE

NELLA SCHEDA



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**TABELLA B**

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI  
A STATUTO NORMALE**

*Identica.*

